

## **TI\_GERICHTE 32.2000.6 vom 20. Dezember 1999**

TI Tribunale d'appello, 1999-12-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_32.2000.6](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_32.2000.6)

FR: TI\_GERICHTE 32.2000.6 du 20 décembre 1999

IT: TI\_GERICHTE 32.2000.6 del 20 dicembre 1999

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 18**

cpv. 1 LAI). 2.3. L'art. 17 LAI prevede in particolare che: " L'assicurato ha diritto alla formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale." Invalido ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 111 consid. 2b; AHV Praxis 1997 p. 80 consid. 1b). Secondo l'art. 6 cpv. 1 OAI " per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima formazione professionale o dopo l'inizio di un'attività lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell'invalidità." Con riformazione professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la capacità di guadagno (DTF 124 V 110 consid. 2a; SVR 1996 IV p. 230 consid. 1 b.; STFA non pubbl. del 12 aprile 1994 in re S.; Valterio, op. cit., p. 136; DTF 99 V 34; Meyer-Blaser, op. cit., p. 127/128). Di regola è dato il diritto ad un provvedimento adeguato e necessario allo scopo integrativo, se esso corrisponde alle capacità dell'assicurato, non tuttavia ad una formazione professionale nettamente superiore o che supera le esigenze medie (per esempio da muratore a pilota, DTF 122 V 79 consid. 3b.bb; Meyer/Blaser, op. cit. p. 128; DTF 99 V 35). La legge intende infatti assicurare una riformazione necessaria e sufficiente (DTF 124 V 110 consid. 2a). La misura dev'essere quindi adeguata e deve esistere una proporzione ragionevole tra i costi che provoca e il risultato che ci si può attendere (Meyer-Blaser, op. cit., p. 130/131). Vengono in particolare considerati necessari e adeguati tutti quei provvedimenti di tipo professionale che sono direttamente necessari alla reintegrazione. Per stabilire quali provvedimenti entrano in linea di conto, ci si deve pertanto fondare sulle circostanze del caso concreto (DTF 124 V 110 consid. 2a; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F consid. 2b). L'assicurato ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di guadagno (AHI 1997 p. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b). Secondo il TFA, una formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della proporzionalità, è raggiungibile (RDAT I 1998 p. 295 consid. 1b). Se, inoltre, la riformazione non permette

all'assicurato di conseguire un reddito adeguato, mentre un provvedimento supplementare permetterebbe di ottenere un reddito paragonabile a quello percepito prima del danno alla salute, l'amministrazione deve assumerlo tenuto conto dell'adeguatezza economica (RDAT I 1998 consid. 1a p. 294; ZAK 1978 p. 516; Meyer/Blaser, op. cit. p. 131). Se per contro la formazione è adeguata, ma non necessaria, l'interessato deve sopportare personalmente i costi supplementari (STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F consid. 2b). 2.4. Se, tuttavia, la reintegrazione non è riconducibile all'invalidità, non può essere assunta dall'AI. Ciò è il caso, ad esempio, se l'assicurato è sufficientemente riadattato ed ha la possibilità di procurarsi un lavoro corrispondente alle sue attitudini senza una formazione supplementare (RCC 1963 p. 127) oppure se non può esercitare la sua attività a causa delle fluttuazioni del mercato del lavoro oppure se l'esercizio dell'attività lavorativa non è impedita dall'invalidità ma da circostanze personali (Valterio, op. cit., p. 137; RCC 1968 p. 317). In ogni caso, per poter stabilire se sono dati i presupposti legali per un diritto alla reintegrazione professionale dell'AI, è doveroso prima accertare se l'assicurato, dal profilo medico: - è impedito (e in quale misura) nella professione esercitata finora; - sono date altre possibilità di mettere a frutto le proprie residue capacità lavorative e a quali condizioni; - e in quale misura si può prevedere un successo reintegrativo (STFA 12 novembre 1989 in re A.V., STCA 21 giugno 1990 in re E.L.). 2.5. Nel caso in esame l'amministrazione non ha esaminato nel merito la richiesta tendente a stabilire se all'assicurato possono essere accordati provvedimenti professionali reintegrativi ai sensi delle succitate disposizioni, in quanto ha ritenuto, alla luce degli accertamenti esperiti, che il grado di invalidità minimo, posto dalla giurisprudenza e pari al 20%, per ottenere questi provvedimenti non è raggiunto. L'assicurato sarebbe infatti in grado di svolgere le attività di fattorino, magazziniere e autista, con una riduzione del reddito pari al 15%. In concreto i danni alla salute di cui soffre l'assicurato sono incontestati. In particolare dagli atti emerge che, per l'alto grado di sensibilizzazione al cobalto, è escluso che l'assicurato possa riprendere la sua precedente professione di operaio, inoltre egli non può entrare in contatto con la farina. Secondo i medici (Doc. \_ atti AI): " Data la probabile componente di atopìa, rispettivamente la cronicizzazione delle lesioni cutanee e conseguente sensibilità soprattutto a livello delle mani, dovrà evitare lavori in ambiente umido, con contatti prolungati con l'acqua o con sostanze irritanti." Al riguardo va in particolare evidenziato che durante l'attività ordinata dall'UAI presso il negozio frutta e verdura \_\_\_\_\_ l'assicurato ha riscontrato diverse difficoltà proprio per i problemi di salute di cui soffre. 2.6. Tenuto conto del danno alla salute l'UAI ha quindi proceduto ad effettuare accertamenti approfonditi presso la \_\_\_\_\_, al fine di stabilire quali attività l'assicurato sarebbe in grado di svolgere con le limitazioni conosciute. Al medico compete infatti la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l'interessato è incapace al lavoro (STFA non pubbl. del 23 dicembre 1997 in re A. T). Egli stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l'interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. In questo contesto si limita alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto. Egli valuta in particolare se e in che misura l'assicurato può star seduto o in piedi, può portare pesi ecc. (U. Meyer/Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, p. 227). È Il consulente professionale per contro che, in base agli accertamenti medici, deve stabilire, tenendo conto delle ulteriori capacità dell'assicurato, quali siano le attività professionali adatte in concreto (cfr. STFA non pubbl. del 23 dicembre 1997 in re A. T). Questi principi valgono parimenti

quandosi tratta di esaminare il diritto dell'assicurato ad un provvedimento d'integrazione (STFA del 23 dicembre 1997 in re A. T p. 4). 2.7. La \_\_\_\_\_ ha evidenziato in proposito che l'assicurato può svolgere attività lavorativa in professioni leggere e medio leggere asciutte. Da evitare sono in particolare le condizioni meteorologiche estreme e le attività che mettono sotto pressione meccanicamente le mani in maniera rilevante. Egli infine non può entrare in contatto con cobalto e Nichel né usare guanti in latex (doc. \_ atti UAI p. 1). Dopo aver sottoposto l'assicurato ad osservazione per alcuni giorni, l'Istituto ha quindi concluso che egli potrebbe svolgere l'attività di taxista, magazziniere e fattorino, adducendo le seguenti motivazioni: " (...) Wir haben Herrn \_\_\_\_\_ als sehr angenehmen, angepassten, ruhigen und umgänglichen Versicherten kennen gelernt. Er kam mit dem Ziel in die \_\_\_\_\_, eine Arbeitsmöglichkeit mit festem Anstellungsverhältnis und gesichertem Einkommen zu evaluieren. An diesem Ziel hatte er mit guter Motivation, viel Fleiss und Interesse gearbeitet. Seine Behinderungen lassen nur wenig Möglichkeiten offen: Wegen der Mehlallergie kommen seine Arbeit als Pizzaiolo sowie alle anderen mit Mehl zusammen hängenden Tätigkeiten nicht mehr in Frage Das Asthma bedingt ein Arbeiten in klimatisch trockener, ausgeglichener Umgebung, ohne starke körperliche Belastungen und ohne Dämpfe, Stäube und Rüche Die Nichteignungsverfügung der SUVA verbietet Kontakt mit Kobalt und Nickel. Je nach Einsatzgebiet ist der gelegentliche Gebrauch von latexfreien Schutzhandschuhen notwendig. Neben diesen gesundheitlichen Einschränkungen besteht auch eine recht enge schulische Ausbildung, welche nicht viel Spielraum offen lässt; vom Schulischen her wäre allenfalls eine Ausbildung im Bereich Anlehre denkbar. Solchen Ausbildungen steht aber die praktische Verwendbarkeit wegen den gesundheitlichen Problemen im Wege. Wir gehen davon aus, dass Herr \_\_\_\_\_ in den von ihm vorgeschlagenen Tätigkeitsbereichen (Chauffeur) am ehesten eine Arbeits- und Erwerbsfähigkeit erzielen kann. Denkbar wäre auch ein Arbeiten an ausgesuchten Arbeitsplätzen in einem Magazin. Konkret sehen wir eine Arbeit als Taxichauffeur oder Kurier, wobei das Be- und Entladen nicht grosse körperliche Anforderungen verlangen darf. Wir gehen davon aus, dass Herr \_\_\_\_\_ bei solchen Tätigkeiten ein Resterwerbseinkommen von Fr. 3'000. erwirtschaften könnte." (Doc. AI \_, pag. 4-5) Nel rapporto finale, la consulente professionale dell'UAI ha ripreso, per stabilire il grado di invalidità, i dati economici indicati dalla \_\_\_\_\_, facendo riferimento all'attività di autista. 2.8. L'assicurato contesta in particolare di poter conseguire, con le professioni indicate, un reddito di fr. 3'000 al mese, in particolare di fr. 39'000 annui, tredicesima compresa. Egli ritiene che al massimo, nell'attività di autista con patente B (doc. \_ atti amm.) potrebbe conseguire fr. 2'856, per dodici mesi. Inoltre, a suo dire, per l'attività di trasporto di handicappati non c'è mercato, in quanto questo lavoro si fonda sul volontariato. Infine egli rileva che nel calcolo del reddito da invalido non è stato minimamente tenuto conto di tutte le limitazioni di cui soffre. Per l'art. 28 cpv. 2 LAI " l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo la manifestazione dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti di integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa, ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato di lavoro, e il reddito del lavoro ch'egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido." L'aspetto più importante del calcolo dell'invalidità è l'esigibilità del conseguimento del reddito. Il tipo e la misura dell'attività ancora esigibile si basa in particolare sulla situazione personale dell'assicurato e sull'opinione generale. Nell'ipotesi in cui una valutazione soggettiva dell'attività non sia possibile, ci si fonda su circostanze obiettive (DTF 109 V 25 consid. 3c; Meyer/Blaser,

Rechtssprechung des Bundesgerichts im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997., p. 202). L'esigibilità è inoltre un aspetto del principio della proporzionalità. Secondo la dottrina questa massima permette di pretendere dalla persona interessata un determinato comportamento, malgrado esso presenti degli inconvenienti (E. Peter, Die Koordination der Invalidenrenten, Zurigo 1997, p. 71 e dottrina ivi citata). Secondo la giurisprudenza, infine, per stabilire il reddito conseguibile a seguito dell'intervenuta invalidità, si devono considerare le difficoltà obiettive che presenta la reintegrazione, fondandosi su possibilità di impiego realistiche e ricordando che il mercato del lavoro accessibile ai lavoratori non qualificati è di regola limitato a lavori di manodopera e ad altre attività fisiche. Si deve ugualmente tener conto del fatto che il lavoratore invalido, che svolge un lavoro non qualificato, riceve di regola, anche in un mercato equilibrato, un salario inferiore a quello di un assicurato valido. In seguito al danno alla salute, il suo rendimento è infatti inferiore (Plädoyer 1998 p. 63; STFA del 16 settembre 1997 U 249/96).

2.9. La giurisprudenza federale sulla fissazione del reddito da invalido e relativa in particolare al Canton Ticino è stata recentemente oggetto di una completa verifica da parte del Tribunale federale delle assicurazioni. In una sentenza del 30 giugno 2000 nella causa V.B. (I 411/98), pervenuta al TCA il 24 luglio 2000, l'Alta Corte si è in particolare così espressa riguardo alle conclusioni del suo esame: " 2.- Come il Tribunale federale delle assicurazioni ha avuto modo di affermare a più riprese, la nozione di invalidità nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità coincide di massima con quella ritenuta in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. In ambedue i campi costituisce la limitazione, addebitabile ad un danno alla salute assicurato, della capacità di guadagno permanente o di lunga durata sul mercato del lavoro equilibrato entrante in linea di conto per l'assicurato (119 V 470 consid. 2b, 116 V 249 consid. 1b). L'uniformità della nozione d'invalidità conduce di principio a fissare, per un medesimo pregiudizio alla salute, un uguale tasso d'invalidità (DTF 119 V 470 consid. 2b). Ai sensi della giurisprudenza, gli organi dell'assicurazione per l'invalidità non sono comunque vincolati e devono scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore infortuni, allorché, ad esempio, quest'ultimo abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (DTF 112 V 175 consid. 2a; VSI 1998 pag. 174 consid. 4a).

3.- a) Nell'evenienza concreta l'assicurato, contitolare a \_\_\_\_\_ di un garage, dove lui stesso lavora in qualità di meccanico d'auto, percepisce, dal 1° gennaio 1994, una rendita d'invalidità del 15% da parte dell'INSAI, per i postumi dell'incidente stradale del 29 agosto 1990. Tale prestazione è rimasta invariata anche dopo una ricaduta notificata nel febbraio 1996. Ora, dagli atti contenuti nell'inserito della causa non risulta che l'INSAI abbia fatto capo, per determinare il tasso d'invalidità, ad un paragone dei redditi. In base ai principi suesposti, la graduazione operata dal medesimo Istituto non era pertanto vincolante per l'ufficio ricorrente. Quest'ultimo, comunque, l'ha ripresa senza eseguire i necessari accertamenti economici impostigli dall'art. 28 cpv. 2 LAI.

b) Contrariamente all'UAI, l'autorità giudiziaria cantonale ha invece proceduto al prescritto confronto dei redditi. Per quel che riguarda, in particolare, il reddito ipotetico d'invalido, essa, facendo capo alla propria giurisprudenza sviluppata in tema di determinazione del salario di riferimento ai fini del calcolo della capacità di guadagno residua, finora più volte confermata dal Tribunale federale delle assicurazioni, ha ritenuto l'importo di fr. 35'100.-, che corrispondeva nel 1994 alla retribuzione annua media conseguibile sul mercato del lavoro ticinese da operai o impiegati non qualificati con problemi di salute in attività leggere adeguate (SVR 1996 UV no. 55 pag. 186 consid. 2.11). Orbene, la questione dei salari medi fondati su dati statistici, cui pure la predetta prassi giudiziaria ticinese si riferisce, è stata oggetto di una recente sentenza del 9 maggio 2000

del Tribunale federale delle assicurazioni nella causa A\_\_\_\_\_, destinata alla pubblicazione. 4.- In tale sentenza di principio la Corte ha in sostanza stabilito che ai fini della determinazione del reddito da invalido fa stato, in primo luogo, la situazione salariale concreta in cui versa l'assicurato. Qualora i dati economici effettivi difettino per l'inattività di quest'ultimo, possono essere ritenuti, conformemente alla giurisprudenza, i dati forniti dalle statistiche salariali. La questione di sapere se e in quale misura i salari medi fondati su dati statistici devono essere ridotti dipende dall'insieme delle circostanze personali e della situazione professionale del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione), criteri questi che l'amministrazione è tenuta a valutare globalmente facendo un uso corretto del potere di apprezzamento che le compete. La Corte ha precisato, al riguardo, come una riduzione complessiva massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità che possono influire sul reddito di lavoro. Questa Corte ha poi ancora rilevato, nella medesima sentenza, che nell'ambito dell'esame della riduzione globale da operare - percentuale che è stimata e deve essere succintamente motivata dall'amministrazione -, il giudice delle assicurazioni sociali non può senza valido motivo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell'amministrazione. 5.- Ora, la prassi della Corte cantonale ticinese, secondo cui il presunto reddito d'invalido realizzabile, su un mercato del lavoro equilibrato, da un lavoratore poco o non qualificato in attività confacenti allo stato di salute è valutato senza particolare riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto, ma secondo criteri uniformi, non soddisfa le esigenze poste dalla nuova giurisprudenza precitata. In queste condizioni, il giudizio di prima istanza e la decisione amministrativa devono essere annullati, nel senso che gli atti sono rinviati all'Ufficio ricorrente perché, stabilito il tasso d'invalidità fondandosi sulla recente giurisprudenza di questa Corte, statuisca di nuovo sul diritto ai provvedimenti professionali in lite." 2.10. Con la sentenza dell'8 settembre 2000 in re. N. R. questa Corte ha, tenuto conto per la prima volta del cambiamento di prassi decretato dal TFA, esprimendo le seguenti considerazioni: " In data 26 luglio 2000 il Presidente del TCA ha inviato al dottor \_\_\_\_\_, direttore dell'Ufficio federale di statistica, uno scritto del seguente tenore: " (...) Il Tribunale federale delle assicurazioni in una recente, chiara giurisprudenza prescrive di fondarsi, in molti casi, sulle vostre inchieste allorché dobbiamo determinare il reddito da invalido ancora conseguibile da lavoratori non qualificati con problemi di salute, che sono abili al lavoro soltanto in attività leggere adeguate. Al riguardo vengono in particolare utilizzati i salari fissati nella tabella TA1 (ad esempio fr. 4294.-- nel 1996, cfr. "L'enquête suisse sur la structure des salaires 1996" pag. 17, e per la giurisprudenza, Pratique VSI 2000 pag. 85). Al fine di applicare la giurisprudenza federale, in modo corretto, nel Cantone Ticino (considerato che l'altro termine di paragone per fissare il grado di invalidità è sostanzialmente il salario conseguito nel nostro Cantone dall'assicurato prima dell'insorgenza del danno alla salute), mi occorre sapere: - possiamo utilizzare il valore statistico medio (ad es. fr. 4294.-- nel 1996) così come è anche per il Cantone Ticino? Per quale motivo? - In caso di risposta negativa: Perché no? Quale coefficiente di riduzione occorre applicare, al salario citato, per adattarlo alla situazione del nostro Cantone? (...)" (cfr. doc. \_) Il dottor \_\_\_\_\_ ha così risposto in data 14 agosto 2000: " (...) Benché il campione dell'indagine svizzera sulla struttura dei salari sia definito per poter disporre di risultati rappresentativi a livello nazionale, è possibile ottenere anche una serie d'indicatori salariali per singole entità regionali, beninteso nel rispetto dei criteri di validità e di qualità statistiche ed evidentemente ad un livello di aggregazione superiore. I valori dell'indagine

sulla struttura dei salari del 1996 che Lei cita nella sua lettera possono dunque essere utilizzati legittimamente, dal punto di vista statistico, per il Cantone Ticino. In allegato Le invio tre tabelle relative ai salari mediani per l'anno 1998 (ultimi risultati disponibili), ripartiti in base al sesso e al livello di qualificazione richiesto dal posto occupato. I valori specifici per il Cantone Ticino sono i seguenti: - nel 1998 (settore pubblico e settore privato), il salario lordo mediano per un uomo esercitante attività semplici e ripetitive (livello 4) era di 3'813.-- franchi al mese (cfr. tabella TA13). - ancora possibile precisare che il 50% dei lavoratori dipendenti di questa stessa categoria guadagnava fra 3060 e 4704 franchi. Considerando unicamente il settore privato, il salario mediano (sempre per la stessa categoria di lavoratore dipendente) era di 3'611 franchi (cfr. TA 14) A titolo di confronto Le invio anche la tabella TA1 relativa ai salari mediani della Svizzera (settore privato), ripartiti stavolta per settore economico. (...)" (cfr. doc. \_) Al fine di non discriminare gli assicurati attivi in Ticino, Cantone in cui i salari sono notoriamente più bassi rispetto alla media nazionale, visto che il reddito da valido è quello che verrebbe effettivamente percepito dagli assicurati nel nostro Cantone senza il danno alla salute, questo Tribunale ritiene che nell'applicazione dei dati statistici occorre utilizzare la tabella che riflette i salari versati nella nostra regione. Se si ignorasse questo aspetto, sostenendo per ipotesi che siccome la LAI è una legge federale occorre riferirsi ad un unico dato salariale statistico valido per tutto il paese (ad esempio fr. 4628.-- nel 1998 per un uomo, cfr. TA1; DTF 124 V 323; Pratique VSI 2000 pag. 85), si finirebbe per utilizzare dati salariali irrealistici ed in definitiva giungere ad un risultato che non garantisce l'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 126 V 36; DTF 126 V 48; STFA del 22 maggio 2000 nella causa I. (I 312/99); DTF 126 I 76). Del resto il TFA, nella sua giurisprudenza, ha per lungo tempo giustamente e regolarmente tenuto conto dei salari vigenti nel Cantone in cui opera l'assicurato (cfr. RCC 1989 pag. 485 "du Canton concerné"; sentenza del 26 agosto 1998 nella causa K.W. citata in SVR 1996 UV Nr. 55 pag. 185: "Im Wohnsitz Kanton des Beschwerdegegners (Thurgau)". Nella sentenza pubblicata in SVR 2000 IV Nr. 21 il TCA ha al riguardo precisato: " La necessità di adattare i salari medi nazionali alla situazione del Ticino risulta peraltro implicitamente nella risposta del Consiglio di Stato del 28 settembre 1999 ad una interrogazione dell'On. \_\_\_\_\_ del 14 agosto 1999 «Bassi salari e reddito familiare» con la quale chiedeva di pubblicare, dati disponibili per documentare la situazione relativa al reddito e alle condizioni sociali della famiglie in Ticino, nonché di presentare i dati aggiornati sui livelli salariali nel nostro Cantone: « (...) Su scala federale la statistica ufficiale fornisce diversi dati che permettono di conoscere l'evoluzione e la struttura dei salari in Svizzera. A livello regionale, le informazioni di cui si dispone sono molto ridotte e riguardano unicamente la struttura dei salari, i cui dati vengono rilevati ogni due anni. Si ricorda al lettore che nel 1994 la statistica è stata sottoposta a profonda revisione, e per quell'anno, eccezionalmente. Il Ticino ha potuto disporre di informazioni supplementari. Il calcolo dei dati regionali (grandi regioni) si basa tuttavia sullo schema di ponderazione dell'economia svizzera, schema che, come noto, presenta diversità anche importanti rispetto al Ticino. Non si è certi tuttavia in che misura questo accorgimento provochi delle distorsioni nei dati pubblicati. Per i prossimi anni è inoltre probabile che l'UST, ritenuta l'importanza della tematica in questione, riesca a mettere a disposizione delle regioni un numero più elevato di informazioni. Per il Ticino si tratterebbe in questo caso di applicare ai dati lo schema di ponderazione della struttura economica cantonale.»" Va pure ricordato che, secondo il TFA, occorre prendere in considerazione il salario, risultante dalla tabella, di un uomo, se si tratta di un assicurato, e di una donna se si tratta di un'assicurata (cfr.

Pratique VSI 2000 pag. 84-85): " Dans ce cas, en raison des inégalités de salaires entre les deux sexes révélées par les statistiques, il faut se référer, pour les femmes, aux salaires des femmes et, pour les hommes, aux salaires des hommes. Il n'est pas question de se baser sur une valeur moyenne entre le salaires des femmes et des hommes." Ora, dalle citate tabelle figura che nel Canton Ticino per il 1998 il salario medio di una donna esercitante attività semplici e ripetitive era di fr. 2683.-- al mese nel settore pubblico e privato (TA13), mentre invece nel settore privato il salario ammontava a fr. 2672.-- mensili (TA14). (A livello nazionale esso era invece di fr. 3505.--, TA1). Infine, va ancora ricordato che i salari risultanti dalle statistiche devono essere elevati per tenere conto di una durata media del lavoro di 41,9 ore e non di 40 ore (cfr. Pratique VSI 2000 pag. 85: "Il convient cependant de relever que ce salaire standardisé se base généralement sur une durée de travail de 40 heures par semaine, ce qui est inférieur à l'horaire habituel moyen de travail de 41,9 heures dans les entreprises en 1996 (L'économie publique, 1999 n° 8, annexe p. 27, Tableau B 9.2). Pour un horaire de travail hebdomadaire de 41,9 heures, le salaire se monte ainsi à 4498 francs par mois ou à 53976 francs par année (Fr. 4498.-- x 12") e, se del caso adattati al rincaro (cfr. STFA del 9 maggio 2000 nella causa I. consid. 7a). Questo porterebbe, nel 1998, il salario ipotetico conseguibile in attività leggera adeguata esercitata a tempo pieno e prima di eventuali riduzioni per motivi particolari, che possono arrivare al massimo al 25% (cfr. DTF 126 V 75; DTF 124 V 323: Pratique VSI 2000 pag. 85 e, soprattutto, sentenza del 9 maggio 2000 nella causa A., I 482/99), in fr. 45'390.-- (rispettivamente fr. 47'929.--) per gli uomini e in fr. 33'587.-- (rispettivamente: fr. 33'725.--) per le donne. 2.11. In concreto né questa Corte, né l'amministrazione dispone di dati concreti per stabilire il reddito da invalido dell'assicurato, in quanto egli è disoccupato. Si deve quindi far capo ai dati statistici. La \_\_\_\_\_ ha fatto riferimento ad un salario medio di fr. 3'000 nelle tre attività proposte (ridotto a 2'900 per gli autisti con patente B). Questo dato non può tuttavia essere considerato in quanto si riferisce alla Svizzera centrale (cfr. doc. \_). Pure il medesimo salario indicato dall'orientatrice non può essere applicato al caso in esame, in quanto oltre a non tener conto di tutte le attività dichiarate ammissibili, si riferisce ai salari indicati dalla \_\_\_\_\_. Inoltre, come indicato dal ricorrente, il salario per un autista con patente B sarebbe di 2'856 franchi per dodici mesi (doc. \_ atti amm.). Alla luce della giurisprudenza federale citata al considerando precedente va pertanto tenuto conto del reddito in attività leggere di fr. 45'390.-- (nel 1998), deducibile dalle tabelle sulla struttura dei salari (ISS), che nel caso in esame dev'essere cospicuamente ridotto già solo per le numerose limitazioni provocate dal danno alla salute. In particolare l'asma lo obbliga a lavorare in un clima asciutto e equilibrato, non deve essere sottoposto a sforzi fisici, né in contatto con polvere, fumo, vapori, né a nichelio e cobalto. In simili condizioni può essere considerata una riduzione del reddito pari ad un 20/25%. Il reddito da invalido nel 1998 è quindi di fr. 35'177.--. Il reddito da valido è pari a fr. 45'500 (doc. \_ atti amm, doc. \_) e il dato risale al 1996 (l'assicurato ha lavorato fino al 22 novembre 1996; doc. \_). Esso va quindi indicizzato al 1999 (istante della pronuncia della decisione, DTF 116 V 248 consid. 1a; DTF 126 V 81 consid. 7a; La vie économique 2/2001 p. 28, Tabella B.10.2); esso è quindi pari, tenendo conto dell'evoluzione dei salari per l'industria della manifattura (1.2% in totale) a fr. 46'046. Il reddito da invalido è del 1998 e va anch'esso indicizzato al 1999 (giurisprudenza citata, la vie économique 2/2001 p. 28, tabella B.10.3), in base al seguente calcolo:  $45'390 \times 1835 : 1832 = \text{fr. } 45'464.30$  Considerato la riduzione del 20/25 % il reddito da invalido nel 1999 aumenta a fr. 35'235.--. In simili circostanze l'assicurato è senz'altro invalido almeno il 20%. Visto quanto sopra la questione di sapere se l'attività di

trasporto per handicappati fa parte di un mercato del lavoro equilibrato può restare indecisa, in quanto l'assicurato raggiunge il grado minimo previsto dalla giurisprudenza in relazione all'esame del diritto ad eventuali provvedimenti integrativi (doc. \_ atti amm.). Del resto anche se così fosse, il reddito sarebbe di ca fr. 2'900/3'000 mensili (doc. \_ atti amm.). Di conseguenza anche in questa ipotesi l'UAI dovrebbe esaminare i presupposti per l'eventuale riconoscimento di provvedimenti integrativi professionali. Visto quanto sopra il ricorso dev'essere accolto e la decisione impugnata annullata. L'incarto viene quindi rinviato all'UAI affinché, esperiti i necessari accertamenti (cfr. esame \_\_\_\_\_ in cui si indica adeguato un eventuale apprendistato, p. 5 doc. \_), si pronunci sul diritto all'integrazione dell'interessato. 2.12 Visto l'esito della procedura l'assicurato ha diritto al versamento di un importo a titolo di spese ripetibili, che nel caso concreto appare giustificato quantificare in fr. 2'000 (cfr. RAMI 1996 p. 261 e 262 il TFA; cfr. RAMI 1997 p. 322 e STCA non pubbl. del 19.1.2001 in re D.I). Di conseguenza la decisione di ammissione all'assistenza giudiziaria diventa priva di oggetto (cfr. DTF 124 V 303; 309 consid. 6).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.